

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ. DISTACCATA DI ISCHIA
G.I. DOTT. RAGOSTA
R.G. 622/2021

VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'anno **2023 addì dodici del mese di luglio 2023** innanzi al Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia, Giudice dr.ssa Rosamaria RAGOSTA, assistito dal sottoscritto Cancelliere, nella causa iscritta al nr. di RG 622/2021, sono comparsi:

la **soc. "CPL Concordia Soc. Coop"**, con sede in Concordia sulla Secchia alla via Achille Grandi n. 39, cod. fisc. 00154950364, in persona del suo Procuratore speciale sig. Fausto Riccò (cf: RCCFST0R30C951E) giusta procura Repertorio n. *** del 6 luglio 2023 della dott.ssa Angela Scudiero Notaio in Mirandola (MO), elettivamente domiciliata in Casal di Principe alla via Cesare Battisti 21, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Schiavone, c.f.: SCHVCN65E21B872D, che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Anna Rita Roncuzzi, la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, e che oggi è assistita dall'avv. Salvatore Impagliazzo, come da delega (di seguito anche solo "**CPL**"), da una parte

E

il **COMUNE DI BARANO D'ISCHIA**, in persona del Sindaco p.t., dr. Dionigi Gaudioso, con sede in Barano d'Ischia alla via Corrado Buono n. 1, cod. fisc. 83000730636, regolarmente autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibere della Giunta Comunale n. *** in data ****, elettivamente domiciliato in Barano d'Ischia, alla Via Starza n. 3, presso lo studio dell'Avv. Filomena Giglio, c.f. GGLFMN71S49A617T, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale (di seguito anche solo il "**Comune**"), dall'altra parte;

CPL e il Comune singolarmente denominati una "**Parte**" e collettivamente le "**Parti**"

PREMESSO CHE

A. con atto di citazione notificato il 08.10.2021 (di seguito: la "**Citazione**"), la CPL Concordia Soc. Coop., premettendo di aver stipulato in data 24.10.2013 con il Comune di Barano d'Ischia una "*Convenzione per il servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica*

illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione, efficienza energetica degli impianti, ed efficientamento impianti plessi scolastici anche mediante installazione impianti fotovoltaici”(la“**Convenzione**”), adducendo preteso inadempimento del Comune di Barano d'Ischia nel pagamento di fatture emesse a vario titolo in forza della suddetta Convenzione, ha chiesto la condanna del Comune di Barano d'Ischia al pagamento della complessiva somma di euro 530.737,57 per sorte capitale, al netto di Iva in split payment, oltre interessi da determinarsi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze e sino al saldo, ovvero quella diversa maggiore o minor somma che risultasse accertata in corso di causa e quant'altro meglio si legge in citazione che abbiansi qui per integralmente ripetuta e trascritta.

- B.** Il procedimento veniva ritualmente iscritto al ruolo con numero di R.G. 622/2021 del Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia (il “**Giudizio**”) ed assegnato al Giudice dr. Manera, poi sostituito dal Giudice dr.ssa Ragosta.
- C.** Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio, il convenuto Comune di Barano d'Ischia, contestando parola a parola la Citazione ed eccependo di aver più volte contestato a parte attorea il suo inadempimento contrattuale ai patti della Convenzione, avendo provveduto solo all'esecuzione di alcune delle opere contrattualmente previste; che l'avverso inadempimento contrattuale comporta poi l'obbligo del concessionario inadempiente di pagare le penali di cui all'art. 24 della convenzione del 24.10.2013 oltre al risarcimento del danno, con condanna al pagamento di una penale giornaliera di euro 100,00 (cento/00) dal 01.11.2017 sino alla data di completamento di detta opera, nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto che l'importo contrattuale dell'opera da realizzarsi e non realizzata è di euro 158.450,87; il Comune spiegava, inoltre, formale domanda riconvenzionale e chiedeva e concludeva affinché l'adito Giudice “voglia:
- a.- *rigettare ogni avversa domanda poiché infondata;*
 - b.- *accertare e dichiarare che la “CPL Concordia Soc. Coop.” è inadempiente ai propri obblighi contrattuali relativamente alla “realizzazione di condutture elettriche interrato a servizio degli impianti di pubblica*

illuminazione per 6,7 km per la eliminazione delle condutture direttamente interrato senza protezione meccanica (tubo) che rende impossibile “la sfilabilità” dei cavi ora posati e quindi la flessibilità dell’impianto”;

c.- accertare e dichiarare che la “CPL Concordia Soc. Coop.” è inadempiente ai propri obblighi contrattuali relativamente all’obbligo di efficientamento energetico degli impianti di edifici pubblici, ed è tenuta all’installazione di un impianto fotovoltaico di 10 kWp sulle coperture del municipio;

d. - accertare e dichiarare che, in assenza del suo adempimento, controparte non è legittimata a chiedere l’adempimento da parte dell’esponente delle obbligazioni di pagamento;

e.- accertare e dichiarare che controparte, per effetto dell’inadempimento, è obbligata al pagamento in favore dell’esponente della penale pattuita per tale violazione contrattuale nella misura di cui all’art. 24 della convenzione del 24.10.2013 (euro cento al giorno), dal 01.11.2017 e sino alla data di effettivo completamento della menzionata opera, il tutto nella misura massima di cui alle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto che l’importo contrattuale dell’opera da realizzarsi e non realizzata è di euro 158.450,87;

f.- condannare la “CPL Concordia Soc. Coop” alla realizzazione delle opere di efficientamento energetico degli impianti di edifici pubblici, ed è tenuta all’installazione di un impianto fotovoltaico di 10,8 kWp sulle coperture del municipio, come da capitolato speciale di appalto e progetto esecutivo, a sue cure e spese;

g. - condannare la “CPL Concordia Soc. Coop” alla “realizzazione di condutture elettriche interrato a servizio degli impianti di pubblica illuminazione per 6,7 km per la eliminazione delle condutture direttamente interrato senza protezione meccanica (tubo) che rende impossibile “la sfilabilità” dei cavi ora posati e quindi la flessibilità dell’impianto”, come da capitolato speciale di appalto e progetto esecutivo, a sue cure e spese;

h.- in caso di mancata esecuzione di detta opera da parte della convenuta, condannare controparte al pagamento, in favore dell’esponente, a titolo di risarcimento danni, dei maggiori costi che il Comune di Barano d’Ischia dovrà sostenere per la realizzazione dell’opera medesima, in misura da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di c.t.u., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale e sino all’effettivo soddisfo;

i.- condannare in ogni caso la “CPL Concordia Soc. Coop.” al risarcimento di tutti i danni, diversi da quelli di cui al punto “h”, subiti dal Comune di Barano d'Ischia per effetto dell'avverso inadempimento contrattuale e per la mancata esecuzione delle predette opere (“realizzazione di condutture elettriche interrate a servizio degli impianti di pubblica illuminazione per 6,7 km per la eliminazione delle condutture direttamente interrate senza protezione meccanica (tubo) che rende impossibile “la sfilabilità” dei cavi ora posati e quindi la flessibilità dell'impianto”), in misura da quantificarsi in corso di causa e da determinarsi anche a mezzo di c.t.u., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.”, e quant'altro si legge nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale che abbiansi qui per integralmente ripetuta e trascritta.

D. CPL ha puntualmente contestato le difese e le domande riconvenzionali del Comune e ne ha chiesto il rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto.

E. A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e così delimitata la controversia e l'oggetto del Giudizio (la “**Controversia**”), il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.06.2022, con ordinanza resa fuori udienza e comunicata a mezzo pec il 16.11.2022, formulava alle Parti una proposta transattiva e rinviava all'udienza del 29 marzo 2023, ore 10.45, per comunicare l'eventuale accettazione delle Parti della proposta o abbandono del giudizio ai sensi dell'art.309 c.p.c.; in difetto di accettazione, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza del 10 luglio 2023 ex art.281 sexies c.p.c. autorizzando le parti al deposito di note conclusive. All'udienza del 29 marzo 2023 le parti riferivano della pendenza di trattative e il Giudice confermava il rinvio all'udienza già fissata del 10 luglio 2023, disponendone la trattazione con modalità cartolare.

F. Nelle more del giudizio, le Parti, senza con ciò riconoscere il fondamento delle avverse domande e pretese, ma al solo fine evitare i costi e l'alea del contenzioso, nonché in una ottica di positiva prosecuzione dei rapporti contrattuali tra le stesse pendenti, hanno convenuto di transigere e conciliare la Controversia ai seguenti patti e condizioni, dirimendo ogni relativo aspetto litigioso e di regolamentare in maniera definitiva ogni connessa questione,

PATTI E CONDIZIONI

1. La premessa e gli allegati sono parte integrante e vincolante del presente atto e come tali vengono accettati in ogni punto.

2. Le Parti come rispettivamente rappresentate, dichiarano e si danno reciprocamente atto che, come dai conteggi effettuati e condivisi, le somme dovute a CPL dal Comune di Barano d'Ischia in virtù della Convenzione del 24.10.2013 (per il servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione, efficienza energetica degli impianti, ed efficientamento impianti plessi scolastici anche mediante installazione impianti fotovoltaici), incluse le somme dovute per i canoni anche arretrati, così come fatturati fino al 31/12/2022, -già dedotti gli acconti versati dal Comune, ammontano complessivamente ad euro 609.892,71 (seicentonovemilaottocentonovantadue/71) oltre ad IVA in split payment, come da prospetto che si allega sub A, impregiudicata la revisione di tali canoni, come prevista in Convenzione (ad oggi non ancora liquidata), che resta estranea alla presente transazione.

3. CPL Concordia Soc. Coop, a definitiva e totale tacitazione, in via transattiva, di tutte le domande e pretese, anche risarcitorie a qualunque titolo (in via esemplificativa e non esaustiva: per danni emergenti e/o da lucro cessante e/o perdita di chance, penali da ritardo e/o da mancata realizzazione di lavori, minusvalenze, perdite di finanziamenti, maggiori costi e quant'altro) dedotte o deducibili dal Comune per la contestata mancata e/o ritardata esecuzione di alcuni lavori in Convenzione (rifacimento e ristrutturazione degli impianti della pubblica illuminazione del territorio comunale e specificamente la *“realizzazione di condutture elettriche interrate a servizio degli impianti di pubblica illuminazione per 6,7 km per la eliminazione delle condutture direttamente interrate senza protezione meccanica (tubo) che rende impossibile “la sfilabilità” dei cavi ora posati e quindi la flessibilità dell'impianto”*, nonché installazione di impianto fotovoltaico sulle coperture del municipio) dichiara e riconosce di corrispondere al Comune di Barano d'Ischia l'importo forfettario e onnicomprensivo (per capitale, spese, interessi e accessori) di euro € 340.000,00, (trecentoquarantamila), importo che sarà decurtato dalle somme a credito dovute dal Comune ai sensi del precedente articolo 2, sulle quali non saranno, inoltre, applicati gli interessi di mora.

4. Il Comune di Barano d'Ischia in via transattiva dichiara di accettare l'avversa proposta risarcitoria nella misura indicata, considerandola

interamente soddisfacente di tutte le domande e pretese, anche risarcitorie a qualunque titolo (in via esemplificativa e non esaustiva: per danni emergenti e/o da lucro cessante e/o perdita di chance, penali da ritardo e/o da mancata realizzazione di lavori, minusvalenze, perdite di finanziamenti, maggiori costi e quant'altro) dedotte o deducibili dal Comune in relazione alla mancata o ritardata esecuzione dei lavori in Convenzione, obbligandosi al pagamento a favore di CPL della residuale somma a saldo dovuta di € 269.892,71 (duecentosessantanove mila ottocentotrentadue/71) (non comprensiva di IVA, da assolversi in split payment); alle modalità e scadenze di seguito pattuite, e confermando di avere regolarmente assunto il relativo impegno di spesa ai sensi delle prescritte procedure contabili.

5. In ragione di quanto precede, le Parti convengono e pattuiscono pertanto che l'importo residuo complessivamente dovuto alla data del 31.12.2022 alla soc. CPL Concordia Soc. Coop. per le causali tutte di cui al precedente articolo 2, ammonta ad € **269.892,71** (duecentosessantanove mila ottocentotrentadue/71) oltre ad IVA in split payment, già decurtato della somma di € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) di cui all'articolo 3. Detta somma a saldo di € 269.892,71 (non comprensiva di IVA, da versarsi in split payment) sarà pagata dal Comune di Barano d'Ischia a CPL, senza aggravio di interessi per la dilazione, alle seguenti scadenze e modalità:

5-a) € 50.000,00 (cinquantamila/00) saranno pagati mediante bonifico bancario di pari importo entro 3 giorni liberi consecutivi dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione;

5-b) la restante somma di € 219.892,71 (duecentodiciannove mila ottocentotrentadue/71), sarà pagata in n.14 rate mensili consecutive di eguale importo tra loro (euro 15.706,63), di cui la prima scadente il giorno 30 del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, fino al pagamento totale con ultima rata scadente al giorno 30 settembre 2024, somme da farsi pervenire entro tali date tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: Banca Intesa San Paolo IBAN: IT23Z0306957730000002600150.

6. Resta inteso tra le Parti che, in caso di ritardo (superiore a quindici giorni) o di mancato pagamento anche di una sola delle rate convenute all'articolo 5, vi sarà decadenza dal beneficio del termine e CPL avrà diritto di esigere immediatamente l'intera residua somma ancora dovuta, oltre all'applicazione degli interessi legali di mora nella misura e ai sensi del D.Lgs. 231/2002, dal tempo del dovuto pagamento al saldo.

7. Le Parti, infine, convengono e si danno reciprocamente atto, ad ogni miglior chiarimento dei presenti accordi transattivi che, per effetto della presente transazione ed in particolare di quanto previsto agli articoli 3 e 4:

- a) CPL è definitivamente liberata e sollevata, ad ogni effetto e senza ulteriori oneri e/o responsabilità alcuna, da ogni obbligo e da ogni connessa responsabilità relativamente alla realizzazione dei lavori di interrimento delle condutture elettriche a servizio degli impianti di pubblica illuminazione ed eliminazione delle condutture direttamente interrate senza protezione meccanica (tubo) di cui alla Convenzione, lavori che, quindi, non dovranno essere eseguiti da CPL, né saranno o potranno essere richiesti a CPL ad alcun titolo;
- b) la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di 10,8 kWp sulla copertura della casa comunale sarà realizzata da CPL solo dopo che il Comune avrà rilasciato tutta la necessaria documentazione e certificazione di idoneità statica degli edifici interessati, senza alcun aggravio di oneri e/o responsabilità al riguardo;
- c) salvo quanto qui specificamente previsto a transazione della Controversia, resta ferma e immutata la Convenzione tra le Parti.

8. Le Parti reciprocamente dichiarano di essere soddisfatte della intesa raggiunta e convengono che con il corretto e completo adempimento del presente accordo transattivo, nulla avranno più a che pretendere l'una dall'altra in relazione alla Controversia oggetto del Giudizio, intendendosi ogni relativa o connessa azione, pretesa o domanda, dedotta o deducibile, interamente tacitata e soddisfatta o comunque rinunciata e ribadiscono che la causa giuridica dell'intero atto è costituita dalla intesa conciliativa qui raggiunta.

9. Per effetto della presente transazione le Parti rinunciano reciprocamente agli atti del Giudizio, accettando l'altrui rinuncia, a spese interamente compensate tra loro.

10. In ordine alle spese legali del processo, i costituiti tutti convengono che le stesse restano interamente compensate tra le Parti e sottoscrivono all'uopo i rispettivi procuratori Avv. Filomena Giglio e Avvocato Salvatore Impagliazzo, il quale interviene e sottoscrive per gli avvocati Avv.ti Anna Rita Roncuzzi e Vincenzo Schiavone come per delega, per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale di cui alla legge professionale forense.

11. Ai fini fiscali, i sottoscritti dichiarano che il valore della transazione ammonta a complessivi Euro 269.892,71 e che gli importi oggetto della presente transazione sono soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto in regime di split payment, restando eventuali importi a titolo di imposta di registro a carico delle Parti in misura eguale tra loro.

12. A seguito delle rinunce e accettazioni agli atti del Giudizio, il Giudizio viene dichiarato estinto ai sensi dell'art.306 c.p.c. come da separato provvedimento.

L.C.S.

Allegati:

A) Prospetto Credito CPL Fatture impagate al 30.12.2022

B) Procura speciale a favore di Fausto Riccò

Sig. Fausto Riccò
Procuratore Speciale
CPL Concordia Soc. Coop

Dott. Dionigi Gaudioso
Sindaco p.t.
Comune di Barano d'Ischia

I procuratori

Avv. Salvatore Impagliazzo
(per delega avvocati Anna Rita Roncuzzi
e Vincenzo Schiavone)

Avv. Filomena Giglio

Il Giudice

Il Cancelliere